REGIONE LAZIO

Dipartimento: DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Direzione Regionale: ATTIVITA' PRODUTTIVE

Area: ISPETTORATO DI POLIZIA MINERARIA E ENERGIA

DETERMINAZIONE

N. C2385 del 07/10/2010 Proposta n. 15950 del 30/09/2010

Oggetto:

Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT). RINNOVO E TRASFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA - L. R. 26 GIUGNO 1980, N.90.



Oggetto: Concessione mineraria di acqua minerale denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT). RINNOVO E TRASFERIMENTO CONCESSIONE MINERARIA – L. R. 26 GIUGNO 1980, N.90.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE

Su proposta del Direttore Regionale Attività Produttive

VISTO il R.D. 29 luglio 1927, n° 1443;

VISTO il R.D.L. 15 giugno 1936, n° 1347;

VISTA la Legge 7 novembre 1941, n° 1360;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1972, n° 2;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n° 616;

VISTA la L.R. 2 maggio 1980, n° 30 e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 26 giugno 1980, n° 90;

VISTA la L.R. 22 luglio 1993, n° 31;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n° 3;

VISTA la Legge Statutaria 11 novembre 2004 n. 1: "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la L.R. n. 6/2002 relativa a: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza e al personale regionale";

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale;

PREMESSO

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 1570 del 7 marzo 1989 è stata rilasciata alla Signora CORRO' Loredana, la concessione della sorgente di acqua termale denominata "ARCO", sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), per la durata di anni venti ed su di un'area di estensione di Ha 2.14.78 (ettari due; centiare quattordici; are settantotto);
- che con nota acquisita agli atti regionali con prot. 143669 del 16 ottobre 2006 la signora Corrò Loredana, ha chiesto in via preventiva l'autorizzazione al trasferimento della concessione mineraria di acqua termominerale denominata "ARCO" dalla medesima alla Soc. RO.MA.GI. s.r.l. con sede operativa in Castelforte, Via delle Terme 306, allegando alla richiesta tutta la documentazione di rito;
- che la Regione Lazio, con nota prot.88957 del 19 dicembre 2006, ha autorizzato, in via preventiva, il trasferimento di titolarità della Concessione mineraria di acqua termominerale denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dalla Sig.ra CORRO' Loredana alla Soc. RO.MA.GI. S.R.L., con sede in Castelforte Via delle Terme 306 iscritta al registro delle imprese di Latina C.F. 02136350598;
- che la signora Corrò Loredana titolare della Concessione mineraria denominata "ARCO", sita in Comune di Castelforte (LT), con istanza del 3 marzo 2008, ha chiesto il rinnovo della concessione in argomento e successivamente con istanza datata 16 marzo 2009 ha chiesto il trasferimento definitivo della stessa alla Soc. RO.MA.GI s.r.l. con sede legale in Viale Umberto I° n. 100 Latina C.F. e P.I. 02136350598;

- che le sopracitate istanze, unitamente alla planimetria in scala 1:1000, sulla quale, con linea perimetrale rossa continua, è delimitata l'area della concessione, sono state inviate con Prot. n. 124250 del 4 luglio 2009, al Sindaco di Castelforte per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 20 luglio al 4 agosto 2009;
- che l'avviso di contestuale rinnovo e trasferimento è stato inviato con nota prot. 124226 e nota prot. n. 124233 del 14 luglio 2009 per la rispettiva pubblicazione sul B.U. della Regione Lazio e sulla G.U.;
- che con nota prot. n. 124240 del 14 luglio 2009, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620, è stata data comunicazione delle istanze all'Amministrazione Provinciale di Latina, al Comune di Castelforte –Ufficio tecnico e alla C.C.I.A.A. di Latina. Le citate Amministrazioni non hanno dato riscontro alle note, pertanto cui secondo la normativa vigente il parere si intende acquisito favorevolmente;
- che il Comune di Castelforte, con nota prot. 8558 del 14 agosto 2009, ha restituito la documentazione pubblicata, completata di relata di avvenuta pubblicazione senza opposizioni;
- che ai sensi dell'art. 27 della L.R. 90/80 la concessione può essere rinnovata semprechè il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatto richiesta almeno un anno prima della sua naturale scadenza;
- che dall'esame istruttorio ricorrono tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per accordare il rinnovo ed il trasferimento della concessione in argomento;
- che dalla documentazione agli atti risulta che il titolare della Concessione effettua regolarmente il pagamento delle tasse concessorie;
- che tutta la documentazione posta a corredo dell'istanza appare idonea e congrua per lo scopo a cui la stessa è finalizzata.

VISTO lo statuto sociale della Società "RO.MA.GI. S.R.L.", dal quale risulta che la Società ha per oggetto, tra l'altro, l'esercizio dell'attività di coltivazione miniere, di sorgenti di acqua termominerale mediante la sua estrazione, l'adduzione in vasche e piscine, l'organizzazione di tutte quelle attività e servizi connessi a tale attività principale, nonchè altre attività comunque connesse al raggiungimento degli altri scopi elencati nello Statuto e che gli stessi sono compatibili e coerenti con le finalità previste dalla Legge Regionale 26 giugno 1980, n. 90;

PRESO ATTO che dalla documentazione assunta agli atti regionali, si evince che la Società possiede le capacità tecniche ed economiche atte a condurre l'impresa mineraria de quo;

CONSIDERATO che, alla luce di quanto sopra riportato, ricorrono i presupposti per il rinnovo, trasferimento ed intestazione della concessione mineraria di acqua termominerale denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT), dalla Sig.ra Corrò Loredana alla Soc. RO.MA.GI. a r.l. con sede in Castelforte – Via delle Terme 306;

PRESO ATTO che nella decorsa vigenza è stata attivata la coltivazione del giacimento minerario stesso e che il coacervo pertinenziale della miniera risulta in buono stato di conservazione e manutenzione;

- **CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 42 lett. C della L.R. 90/80 così come modificata dalla L.R. 31/93, le istanze in argomento, corredate del rapporto redatto dall'Ufficio istruttore, sono state sottoposte al parere della Commissione Consultiva Regionale per le acque minerali e termali riunitasi nella seduta del 26 febbraio 2010;
- **PRESO ATTO** che la citata Commissione, in esito alle risultanze dell'iter istruttorio svolto, ha espresso il proprio parere favorevole al rinnovo per anni VENTICINQUE e contestuale trasferimento della Concessione Mineraria di acqua termale denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte (LT);
- **CONSIDERATO** quanto sopra e ritenuto che il rinnovo e contestuale trasferimento di Concessione può essere accordato in quanto il concessionario ha curato con diligenza la valorizzazione del bene e che il programma di sfruttamento futuro del giacimento minerario, così come risulta dagli elaborati prodotti dalla Società subentrante, risulta idoneo, razionale e volto alla valorizzazione del bene minerario;

per quanto premesso,

DETERMINA

Di confermare nel dispositivo quanto premesso in parte narrativa.

- ART. 1 Di rinnovare la Concessione la Concessione Mineraria denominata "ARCO" sita in territorio del Comune di Castelforte, avente un'estensione pari ad Ha 2.14.78, alla Sig.ra Corrò Loredana, per anni 25 (venticinque) a decorrere da 7 marzo 2009 e contestualmente trasferire l'indicata Concessione alla Soc. RO.MA.GI s.r.l. con sede legale in Viale Umberto I° n. 100 Latina C.F. e P.I. 02136350598.
- ART. 2 Il programma e gli elaborati prodotti a corredo delle istanze di rinnovo e contestuale trasferimento della Concessione di cui trattasi, sono approvati per la parte avente carattere strettamente minerario.
- ART. 3 Il Titolare della Concessione ovvero la Soc. RO.MA.GI s.r.l. con sede legale in Viale Umberto I° n. 100 Latina C.F. e P.I. 02136350598 è tenuta:
 - a. a corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo anticipato di € 2.582,28 (euro tremilasettecentottanta/17) quale importo minimo da corrispondere ai sensi dell'art. 23 della L.R. 26 giugno 1980 n.90, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché modificato dall'art. 78 della Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 8:
 - b. a corrispondere alla Regione Lazio la tassa di Concessione Regionale di € 816,38 (euro ottocentosedici/38), ai sensi della L.R. 10 maggio 2001, n.10 art. 5 e successive modificazioni;
 - c. a far pervenire alla Regione Lazio Dipartimento Economico e Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente Determinazione, copia autentica di avvenuta trascrizione della Determinazione stessa presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente per territorio;
 - d. ad attenersi alle disposizioni di legge ed alle prescrizioni che venissero comunque impartite dall'Autorità Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento delle falde mineralizzate ed a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzo dell'acqua.
 - e. il rinnovo della Concessione mineraria è accordato senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi:
 - f. restano confermati tutti gli obblighi, disposizioni ed oneri dettati con l'originaria Deliberazione di Giunta Regionale n. 1570 del 7 marzo 1989 citata nelle premesse ed

alle eventuali prescrizioni che venissero impartite dall'Autorità Mineraria Regionale, per il controllo ed il regolare sfruttamento della sorgente nonchè a quelle impartite dall'Autorità Sanitaria per l'utilizzazione igienica e terapeutica dell'acqua.

Art. 5 – In attesa della individuazione delle zone di protezione, l'estensione di quella igienico sanitaria, la si fa coincidere con l'area avente raggio pari a 10 metri misurato dal punto di captazione della falda, quella di protezione ambientale, con l'area di Concessione mineraria denominata "ARCO".

A. Le zone di protezione sono sottoposte ai seguenti vincoli:

- a) sono vietate le costruzioni di stalle e concimaie;
- b) è vietata la dispersione, ovvero l'immissione in fossi non impermealizzati di reflui, di fanghi e liquami anche se depurati;
- c) è vietata la dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade ed in particolare delle acque di prima pioggia;
- d) la costruzione di strade deve essere effettuata in modo idoneo ad allontanare le acque al di fuori delle zone di protezione;
- e) sono vietate le perforazioni di pozzi per la ricerca di acque sotteranee, fatte salve le esigenze di ricerca e utilizzo per scopi minerari autorizzati dalla Regione, e la costruzione di bacini per la raccolta delle acque nonché l'apertura di cave;
- f) la costruzione di fabbricati per uso abitazione ed industriale deve essere attuata tenendo presente le seguenti norme:
 - le fondazioni devono essere del tipo a platea unica continua;
 - le acque scure e chiare devono essere incanalate in fognoli impermeabili di materiale idoneo, contenuti in un controtubo di cemento poggiato su un masso di fondazione;
 - i fognoli debbono scaricare le acque chiare e scure al di fuori della zona di protezione igienico-sanitaria, secondo i dettami delle vigenti disposizioni in materia;
- g) è vietato il pascolo e lo stazzo del bestiame;
- h) è vietata la concimazione dei terreni con concimi animali o chimici nocivi alla purezza della falda mineralizzata alimentante il pozzo della concessione "ARCO";
- i) sono vietate le discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate, nonché lo stoccaggio di rifiuti, reflui prodotti, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive;
- j) sono vietati i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli e gli impianti di trattamento dei rifiuti;
- k) è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelli esistenti, il Comune dovrà effettuare una verifica sullo stato attuale di tenuta, ed operare il ripristino dei tratti avariati. Per le fosse a tenuta, le autorità sanitarie competenti dovranno verificarne, almeno ogni tre mesi, l'integrità ed il buon funzionamento;
- sono vietati gli insediamenti industriali, artigianali, zootecnici ed agricoli aventi attività previste dal decreto del Ministero della Sanità 5.09.1994 e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante l'elenco delle lavorazioni insalubri.
- B. Copia della presente determinazione sarà inviata al Comune di Castelforte, ai fini dell'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli artt. 10, 38 e 39 della L.R. 90/80.
- C. Il Comune di Castelforte è tenuto a vigilare sull'osservanza delle prescrizioni di cui innanzi, nonché a vietare, per quanto di competenza, qualsiasi attività che possa compromettere le caratteristiche igienico sanitarie della falda mineralizzata.

D. La zona di protezione igienico-sanitaria e la zona di protezione ambientale del bacino che alimenta la falda mineralizzata della concessione di acqua minerale "ARCO" così individuate, sono costituite senza pregiudizio degli eventuali diritti dei terzi.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Dott.Guido Magrini